



Istituto di Scienze Marine (ISMAR) con sede a Venezia: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo

Provvedimento n. 28

LA PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 16002, in data 12 ottobre 2001, avente per oggetto la “Costituzione dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR)” con sede a Venezia, adottato in attuazione dell’art. 2 del “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99;

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Istituto di Scienze Marine n.16 in data 14/03/2003 ad integrazione del Provvedimento Ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 16002 in data 12/10/2001;

VISTO il provvedimento n.169 prot. n. 91859 del 4 dicembre 2008 avente ad oggetto la conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) con sede a Venezia;

VISTO il provvedimento n.113 del 19 settembre 2018 avente ad oggetto “Istituto di Scienze Marine (ISMAR) con sede a Venezia: conferma e sostituzione dell’atto costitutivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;

VISTO il decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° agosto 2018 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 25/07/2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento della Presidente n. 119 del 10 luglio 2024, entrato in vigore in data 1° agosto 2024 e, in particolare, l’art. 3, comma 5;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto della Presidente n. 201 del 23 dicembre 2024, entrato in vigore in data 1° gennaio 2025;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 30 aprile 2024 avente come oggetto “Convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine e il Distretto Ligure Delle Tecnologie Marine S.C.R.L.”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 30 gennaio 2025 avente per oggetto la costituzione di una sede secondaria a Firenze dell’Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) con conseguente modifica dell’atto costitutivo;

CONSIDERATO che la succitata delibera n. 29/2025 dà mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l’atto costitutivo dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) con sede a Venezia;

DECRETA

Articolo 1

Denominazione e sede

1. L’Istituto di Scienze Marine (ISMAR), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie dell’Ambiente.
2. L’Istituto ha sede a Venezia, Arsenale Tesa 104, Castello 2737/F - 30122.

Articolo 2

Operatività e compiti

1. L’Istituto opera, nell’ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L’Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell’Ente.
3. L’Istituto, nell’ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca e ogni altra attività prevista al Capo VI del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
 - a. Oceanografia fisica e biogeochimica per lo studio dei processi e della variabilità climatica, dal mare aperto alle aree di transizione;
 - b. Servizi osservativi e operativi per il monitoraggio di variabili oceaniche fisiche, chimiche e biologiche e per la valutazione dei rischi;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- c. Evoluzione geologica degli oceani, dei margini continentali e delle aree di transizione per la valutazione di potenziali risorse e la valutazione dei rischi geologici;
- d. Stratigrafia, paleoceanografia e studio dei meccanismi di cambiamento del regime climatico;
- e. Ricerca ecologica per lo studio della struttura, del funzionamento e dell'evoluzione degli ecosistemi;
- f. Gestione interoperabile dei dati marini per la pianificazione dello spazio marittimo e lo sviluppo di una economia del mare ecosystem-based.

Articolo 3

Sedi secondarie

1. L'Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa da quella istituzionale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il direttore di Istituto, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, può proporre alle sedi secondarie un responsabile delegato alla gestione, scelto fra il personale dipendente.

Articolo 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di una Unità di Ricerca presso terzi (U.R.T.).

Articolo 5

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Articolo 6

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il Consiglio di Istituto è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in un numero pari a 7 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipano due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo.
 4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto.
 5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
 6. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

Articolo 7

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Articolo 8

Norme finali

1. Oltre alla sede di Venezia, l'Istituto è articolato nelle seguenti sedi secondarie:
 - sede secondaria di Trieste, Area Science Park Basovizza, Edificio Q2, Strada Statale 14, km 163.5, 34149, Trieste
 - sede secondaria di La Spezia, Forte Santa Teresa, Località Pozzuolo di Lerici, 19032 e Viale Fieschi, 18, presso ex Ospedale Militare Falcomatà, 19123, La Spezia
 - sede secondaria di Bologna, presso Area territoriale di Ricerca di Bologna, via Gobetti, 101 – 40129, Bologna
 - sede secondaria di Roma, Area territoriale di Ricerca di Roma Tor Vergata, via del Fosso del Cavaliere 100, 00133, Roma
 - sede secondaria di Napoli, Calata Porta di Massa, 80133, Napoli
 - sede secondaria di Firenze, presso Area territoriale di Ricerca di Firenze, Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza